

Regolamento per l'uso dei campi di calcio comunali

(approvato con delibera di. C.C. n. 55 del 10.4.2019)

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Potenza con il presente regolamento disciplina l'uso dei campi di calcio comunali.
2. L'uso dei campi di calcio comunali ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria e sportiva ed in particolar modo le attività motorie di base, psicomotorie, pre-agonistiche, agonistiche, di tutti i cittadini, ivi compresi quelli della terza età e le persone con disabilità ed è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti e la funzione sociale dello sport di cittadinanza.

Art. 2

Modalità di gestione degli impianti

1. I campi di calcio comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Sport o mediante affidamento in gestione a terzi secondo le modalità previste dal regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 3

Uso degli impianti

1. All'uso dei campi di calcio possono accedere:
 - le Associazioni e le società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI;
 - le scuole di ogni ordine e grado;
 - i gruppi amatoriali;
 - le Associazioni ed Enti non affiliati a organismi riconosciuti dal CONI che, nel proprio statuto, abbiano fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva.
2. L'utilizzo dei campi di calcio comunali è riservato, secondo il seguente ordine di preferenza:
 - 2.1 allo svolgimento dei campionati federali internazionali o nazionali, interregionali, regionali, provinciali, di categorie giovanili, di allenamenti, manifestazioni o tornei di società ed associazioni che partecipano ai predetti campionati, alle iniziative di gruppi amatoriali;
 - 2.2 alle attività motorie e sportive curriculari (didattiche, sperimentali, manifestazioni scolastiche) delle scuole di ogni ordine e grado, di norma nelle ore antimeridiane;
 - 2.3 alle attività sportive progettuali rispondenti ai bisogni riferiti alla disabilità,

alla terza età e al disagio;

3. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni o rappresentazioni extrasportive, con attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti, salvaguardando comunque l'integrità delle strutture utilizzate.

Art. 4

Apertura, orario di funzionamento

1. I campi di calcio comunali, di norma, e compatibilmente con la disponibilità di idoneo personale, osserveranno i seguenti orari di apertura:
 - a) nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 23.00 tenuto conto della specificità dell'impianto e del tipo di sport praticato;
 - b) la domenica ed i giorni festivi, secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica o promozionale;
2. I campi di calcio di norma restano chiusi nei periodi e nei giorni seguenti:
 - a) in caso di lavori di manutenzione;
 - b) nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata Concezione, Natale e S. Stefano, nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono.
3. Gli orari di apertura, i giorni di chiusura ed i calendari di funzionamento dei campi di calcio possono essere modificati dall'Ufficio Sport qualora se ne ravvisi la necessità o in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze dell'Ente Comunale, di organizzazione delle attività sportive da parte delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline Sportive Associate.

Art. 5

Disciplina delle tariffe per l'uso dei campi di calcio

1. Per l'uso dei campi di calcio comunali gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, differenziata per tempo e tipologia d'uso; le tariffe sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi seguenti.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. La Giunta Comunale, annualmente, definisce la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
3. Per le persone con disabilità, per gli utenti in condizioni di disagio socio-economico e per gli anziani si fa rinvio a quanto stabilito nel vigente Regolamento ISEE.
4. Sono esentati dal pagamento delle tariffe di utilizzo degli impianti, gli istruttori delle associazioni sportive o degli Enti di promozione sportiva che di volta in volta

fruiscono dei campi di calcio, purché in regola con l'affiliazione alle rispettive Federazioni, Enti di promozione sportiva e Discipline Sportive Associate e comunque fino ad un massimo di n. 5 istruttori per ciascuna associazione o ente di promozione sportiva.

5. Le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso, purché il contributo versato in beneficenza sia almeno pari alla tariffa ordinaria dovuta per l'uso dell'impianto; l'esenzione sarà stabilita da opportune disposizioni dirigenziali.
6. Le manifestazioni sportive ed i relativi orari di allenamento, organizzate dalle scuole cittadine di ogni ordine e grado sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
7. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente; nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto di ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
8. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, non danno diritto ad alcun rimborso salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:
 - a) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
 - b) revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione e sospensione delle attività per emanazione di ordinanze Sindacali;
 - c) sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità che abbiano impedito l'utilizzo dei campi;
 - d) organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.
9. In detti casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, il recupero degli orari non fruiti, o in subordine il rimborso della tariffa, potrà avvenire in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio, previa certificazione da parte dell'Ufficio Sport circa l'effettiva durata della sospensione medesima.

Art. 6

Modalità di pagamento delle tariffe

1. Gli utenti che svolgono attività sportive e che abbiano ottenuto la concessione per l'intero anno sportivo dovranno versare la tariffa oraria in quote mensili entro il primo giorno lavorativo del mese di competenza. Se entro tale data non avranno ottemperato al pagamento della relativa quota, non potranno utilizzare l'impianto per il quale hanno ottenuto la concessione, fino a quando non avranno versato l'intera quota mensile, fatto salvo i casi eccezionali debitamente documentati la cui richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Sport entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento. In tali casi potrà essere concesso il pagamento rateizzato con un piano di rientro e

dovrà essere presentata polizza fideiussoria da parte del richiedente. Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla revoca della concessione d'uso e lo spazio verrà assegnato ad altri utenti che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti.

2. Coloro che abbiano ottenuto la concessione di un campo di calcio per l'intero anno sportivo e che per esigenze eccezionali non possano fruire dell'impianto, potranno essere esonerati dal pagamento della relativa tariffa a condizione che ne trasmettano tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport con preavviso di almeno una settimana. In tutti gli altri casi dovranno pagare la tariffa prevista.
3. Gli utenti che richiedono occasionalmente la fruizione dei campi di calcio devono inoltrarne richiesta con almeno una settimana di anticipo, e, verificata la effettiva disponibilità dell'impianto, vengono autorizzati previo versamento della tariffa.

Art. 7

Ripartizione spazi e fasce orarie.

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo dei campi di calcio comunali, per le attività svolte dalle Associazioni e società sportive, affiliate alle federazioni, agli enti di promozione sportiva e alle discipline associate riconosciute dal CONI, dalle scuole di ogni ordine e grado, dai gruppi amatoriali, dalle Associazioni ed Enti che nel proprio statuto abbiano fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva, viene disposta annualmente dall'Amministrazione sulla base delle esigenze rappresentate dal movimento sportivo cittadino, e di norma nel modo seguente:
 - negli orari antimeridiani, le scuole, le associazioni/società non riconosciute dal CONI, gli utenti non associati;
 - negli orari pomeridiani le attività delle associazioni/società riconosciute dal CONI, di avviamento allo sport, dei gruppi amatoriali, delle associazioni non riconosciute dal CONI.
2. Le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate entro il 10 settembre di ogni anno devono presentare all'Ufficio Sport apposita domanda di uso dei campi di calcio per ciascuna associazione affiliata, utilizzando l'allegato "A";
3. Entro il 20 settembre l'Ufficio Sport, valutate le istanze pervenute, provvederà alla ripartizione del monte ore da assegnare ai richiedenti, individuando le attività che si svolgeranno in ciascun impianto;
4. Entro il 30 settembre le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate dovranno trasmettere all'Ufficio Sport la ripartizione degli spazi per ciascun impianto alle proprie associazioni;
5. Analogamente i gruppi amatoriali e le associazioni non riconosciute dal CONI, nell'ambito della disponibilità assegnata dal Comune, devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport apposita istanza di utilizzo degli impianti (allegato A), alla quale devono essere allegati:
 - a) Statuto ed Atto costitutivo regolarmente registrati, oltre l'atto di nomina del legale rappresentante dal quale risulti l'assenza di finalità di lucro;

- b) composizione Organi Direttivi;
 - c) curriculum delle attività svolte;
 - d) relazione del programma delle attività che si intendono attuare;
 - e) indicazione dell'impianto richiesto, periodo ed orari di utilizzo;
 - f) organico degli istruttori che si intendono impiegare con indicazione delle qualifiche che devono essere obbligatoriamente una delle seguenti: laureato in Scienze Motorie, diplomato ISEF, maestro dello sport, tecnico delle Federazioni, o degli Enti di promozione sportiva o delle discipline associate, riconosciuti dal CONI;
- 6. In ogni caso l'Unità di Direzione a cui è demandata la gestione delle attività sportive avrà cura di promuovere riunioni con le federazioni e i soggetti interessati al fine di assicurare la massima collaborazione di tutti per l'ottimale utilizzazione degli spazi.
 - 7. Nel caso di insufficiente disponibilità di spazi rispetto alle richieste pervenute, si procederà d'ufficio alla formulazione di una graduatoria sulla base delle informazioni acquisite, così come predisposto dal modello di domanda allegato **A**, applicando i criteri stabiliti nella griglia allegato **B**.
 - 8. I relativi elenchi vengono portati a conoscenza di tutti i soggetti richiedenti tramite pubblicazione sul sito del Comune di Potenza e l'affissione nei campi di calcio.
 - 9. Nell'ambito dei criteri, delle procedure e delle modalità previste dal presente Regolamento, la concessione per l'uso degli impianti sportivi si intende valida dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell'anno successivo, ed è rilasciata dal dirigente dell'Unità di direzione Sport.

Art. 8

Obblighi ed oneri a carico degli utenti

- 1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
- 2. Gli orari di utilizzo dei campi, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati.
- 3. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
- 4. In caso di danneggiamenti ai campi l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
- 5. E' consentito lasciare in deposito negli appositi armadietti, negli impianti sportivi che ne sono provvisti, indumenti ed oggetti personali; sarà cura dell'utente dotarsi del lucchetto e relative chiavi per la chiusura degli armadietti medesimi; al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive gli stessi hanno l'obbligo di lasciare liberi dagli effetti personali e da ogni altra suppellettile gli impianti, i servizi, gli spogliatoi, gli armadietti ed ogni altro spazio di pertinenza comunale aperto al

pubblico.

6. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti, anche se custodite nei relativi armadietti.
7. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
8. Durante le attività di allenamento, l'eventuale ingresso al pubblico, negli appositi spazi individuati in ciascun impianto, è consentito soltanto previa specifica autorizzazione della Direzione dell'impianto; è altresì consentito l'accesso ai soci, agli istruttori ed ai dirigenti responsabili purché muniti del tesserino di affiliazione ed esclusivamente durante i rispettivi orari di competenza.
9. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
10. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive; i soggetti assegnatari degli spazi degli impianti sportivi sono inoltre tenuti a sottoscrivere, nella persona del proprio rappresentante legale, un apposito disciplinare contenente le seguenti clausole:
 - a) assunzione di ogni e qualunque responsabilità sia nei confronti del personale addetto che verso terzi, in ordine alle attività svolte nell'impianto;
 - b) impegno al risarcimento immediato per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature durante l'orario di utilizzazione. Nel caso di assenza del servizio di guardiania garantito dall'Ente, l'utente, prima del rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a produrre un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni;
 - c) impegno a non installare nell'impianto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Sport, attrezzi fissi o mobili che possano pregiudicare o limitare l'attività primaria dell'impianto stesso e, anche in presenza della suddetta autorizzazione, impegno a rimuovere le attrezzature in questione alla conclusione delle attività di pertinenza;
 - d) impegno a corrispondere entro il primo giorno del mese di competenza, le quote per l'utilizzo degli impianti, da versare a mezzo bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale, intestati al Comune di Potenza - Servizio di Tesoreria, con espressa indicazione della causale;
 - e) impegno a fornire tempestivamente all'Ufficio Sport, i dati e le notizie richiesti ed a trasmettere su richiesta dell'ente, i seguenti dati:
 - prospetto orario delle attività con relativi nominativi degli istruttori impegnati e qualifiche degli stessi;

- elenco numerico dei soci praticanti, distinti per fasce d'età ed attività al fine dei conseguenti rilevamenti statistici, corredato dalla dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che gli stessi sono in possesso del certificato medico ai sensi della normativa vigente;
- prospetto delle quote associative di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta;
- documentazione della copertura assicurativa per i soci praticanti o per i propri associati;
- impegno a non sub-concedere ad altro soggetto le fasce orarie assegnate;
- dichiarazione attestante la piena conoscenza degli obblighi del presente regolamento la cui inosservanza può dar luogo alla revoca delle fasce orarie assegnate.

Art. 9

Pulizia degli impianti sportivi

Il servizio di pulizia degli impianti sportivi dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali aperti al pubblico.

Nell'ambito delle ore di concessione in uso, ove , ove si rendesse necessario, i soggetti interessati dovranno provvedere alla sorveglianza dei luoghi negli orari propri di utilizzo nonché alla pulizia delle aree interessate.

Art. 10

Manutenzione degli impianti sportivi

Il Comune dovrà mantenere gli impianti sportivi nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni loro parte nel tempo; dovrà inoltre predisporre, ove possibile, un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche ed adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

Art. 11

Pubblicità commerciale

1. Nei campi di calcio comunali gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, è consentita, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'U.D. Sport, la pubblicità commerciale, limitatamente alla durata della manifestazione o per un periodo più lungo, sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva.
2. Le società/ditte concessionarie dello sfruttamento dei diritti di pubblicità presso l'impianto si accolleranno i relativi obblighi tributari e amministrativi.

Art. 12

Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari; le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art. 13

Sospensione della concessione d'uso

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse, convegni e congressi, manifestazioni comunali, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. La sospensione è prevista, inoltre, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al recupero degli orari non fruiti, o in subordine al rimborso della tariffa, nei casi e secondo le modalità di cui al precedente art. 5, comma 9.

Art. 14

Revoca della concessione d'uso

1. Nei campi di calcio comunali gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento e di quanto prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di sospendere, fino ad un massimo di trenta giorni e, nei casi più gravi, anche revocare la predetta concessione, con determinazione del dirigente.
2. Il Comune ha altresì facoltà di revocare la concessione d'uso per il mancato pagamento delle tariffe, come previsto dall'art. 6, comma 1, fermo l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni.

ALLEGATO A

Al Dirigente
Unità di Direzione
"Ambiente – Energia – Parchi
– Attività Sportive"
Comune di Potenza

Oggetto: Richiesta Uso Impianti Sportivi – Stagione Sportiva/.....

Il sottoscritto: _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente in _____ legale rappresentante della:

ASSOCIAZIONE: _____ FSN/EPS/DSA: _____

con sede in _____ alla via _____

Tel/cell. _____ e-mail /pec _____

Codice Fiscale _____

Partita Iva _____

CHIEDE L'USO

IMPIANTO SPORTIVO

giorni ed orari:

- il dalle orealle ore
- il dalle orealle ore
- il dalle ore alle ore
- il dalle orealle ore
- il dalle orealle ore
- il dalle orealle ore

IMPIANTO SPORTIVO

giorni ed orari:

- il dalle orealle ore
- il dalle orealle ore
- il dalle ore alle ore
- il dalle orealle ore
- il dalle orealle ore
- il dalle orealle ore

Natura dell'attività da svolgere nell'impianto	- Attività sportiva agonistica ☐ - Attività di primo avviamento e promozionale allo sport ☐ - Attività sportive rispondenti ai bisogni riferiti alla disabilità, alla terza età e al disagio ☐ - Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti ☐
Affiliazione a Federazione o Ente o Disciplina associata riconosciuta/o dal CONI	- Sì ☐ - No ☐
• Anzianità di affiliazione per i soggetti riconosciuti dal CONI. • Attività organizzata in maniera continuativa non inferiore ad otto mesi per ciascun anno (soggetti non affiliati)	ANNI
Tipologia di campionato da svolgere	- Federale con cadenza settimanale ☐ - Federale non organizzato con gare a cadenza settimanale ☐ - Organizzato da EPS o Disciplina associata ☐ - Non riconosciuto da alcun organismo sportivo ☐
Livello territoriale del campionato a cui si è partecipato	- Nazionale ☐ - Interregionale ☐ - Regionale ☐ - Provinciale ☐ - Cittadino ☐
• numero di atleti tesserati per i soggetti riconosciuti dal CONI • numero di associati per i soggetti non riconosciuti dal CONI	N° atleti/associati
Oggetto dell'attività del soggetto richiedente (secondo Statuto)	- Esclusivamente sportiva ☐ - Mista (sportiva e non sportiva) ☐ - Non sportiva ☐
Sede del richiedente	- Ubicata nel territorio comunale ☐ - Ubicata nel territorio di comuni limitrofi ☐ - Ubicata in territorio diverso dai punti precedenti ☐
Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto	- Non inferiore a 10 mesi ☐ - Non inferiore ad un semestre ☐ - Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre ☐ - Inferiore ad un trimestre ☐
Disponibilità da parte del richiedente di ulteriori impianti o spazi sportivi non gestiti dal Comune	- Nessuna disponibilità di altri spazi ☐ - Disponibilità di altri spazi ☐
Altre attività progettuali in ambito sociale, assistenziale, di promozione	Natura del progetto, Ente partner, durata e luogo di svolgimento

Potenza,.....

 FSN/EPS/DSA
 ASSOCIAZIONE

ALLEGATO B

CRITERI DI SELEZIONE DELLE RICHIESTE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fattore preso in considerazione		Condizioni che determinano la priorità di concessione
	Natura dell'attività da svolgere nell'impianto	- Attività sportiva agonistica - punti 10 ; - Attività di primo avviamento e promozionale allo sport – punti 5 ; - Alle attività sportive rispondenti ai bisogni riferiti alla disabilità, alla terza età e al disagio– punti 4; - Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti – punti 2.
	Affiliazione a Federazione o Ente o Disciplina associata riconosciuta/o dal CONI	- Sì – punti 10; - No – punti 2.
	Anzianità di affiliazione per i soggetti riconosciuti dal CONI. Attività organizzata in maniera continuativa non inferiore ad otto mesi per ciascun anno (soggetti non affiliati)	- Non inferiore a 10 anni – punti 10; - da sei a nove anni punti 5; - Da uno cinque anni – punti 4; - Primo anno di attività – punti 2.
	Tipologia di campionato a cui si partecipa	- Federale con cadenza settimanale – punti 10; - Federale non organizzato con gare a cadenza settimanale – punti 5; - Organizzato da EPS o Disciplina associata – punti 4; - Non riconosciuto da alcun organismo sportivo – punti 2;
	Livello territoriale del campionato a cui si partecipa	- Nazionale – punti 10; - Interregionale – punti 6; - Regionale – punti 4; - Provinciale – punti 2; - Cittadino – punti 1;
	numero di atleti tesserati per i soggetti riconosciuti dal CONI numero di associati per i soggetti non riconosciuti dal CONI	- Superiori a 99– punti 10; - da 50 a 99– punti 5; - da 25 a 49– punti 4; - da 1 a 24– punti 2;
	Oggetto dell'attività del soggetto richiedente (secondo Statuto)	- Esclusivamente sportiva – punti 10; - Mista (sportiva e non sportiva) – punti 5; - Non sportiva – punti 2.
	Sede del richiedente	- Ubicata nel territorio comunale da più di cinque anni– punti 10; - Ubicata nel territorio comunale da più di due anni– punti 8; - Ubicata nel territorio di comuni limitrofi– punti 5; - Ubicata in territorio diverso dai punti precedenti– punti 2.
	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto	- Non inferiore a 10 mesi– punti 10; - Non inferiore ad un semestre – punti 5; - Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre – punti 4; - Inferiore ad un trimestre – punti 2.
	Disponibilità da parte del richiedente di ulteriori impianti o spazi sportivi non appartenenti al Comune	- Nessuna disponibilità di altri spazi – punti 10; - Disponibilità di altri spazi – punti 5.